

**Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile**

Il Giudice, dott.ssa Francesca Rinaldi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. xxxx del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017 posta in deliberazione all'udienza del 20.10.2023 con concessione alle parti del termine di giorni quaranta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente tra la società S(omissis) S.r.l. partita IVA n° (omissis), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, con l'avv. (omissis) - attore - e Società C(omissis) s.r.l., Partita I.V.A. (omissis), in persona del suo Amministratore, legale rappresentante pro tempore, con gli Avvocati (omissis) e (omissis) - convenuta -; I(omissis), in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. (omissis) - terza chiamata contumace -

E

BANCA (CF e ommissis) in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore delegato (CF. (omissis)) quale società incorporante la **SOCIETA' 1** sua volta società incorporate la **SOCIETA' 2** rappresentata e difesa giusta procura speciale rilasciata su autonomo foglio dall'avv. (omissis) - terza chiamata -;

Conclusioni delle parti: come da "note di trattazione scritta" depositate.
ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società S(omissis) S.r.l. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la C(omissis) Srl, rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale adito: 1) accertare e dichiarare il grave inadempimento della C(omissis)Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, per aver concluso, come indicato in narrativa, una vendita di aliud pro alio 2) per l'effetto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita dell'"autocarro con gru dietro cabina" per cui è causa stipulato inter partes, disponendo la conseguente restituzione del prezzo di euro 13.500,00 pagato dalla S(omissis) Srl all'atto di acquisto del bene, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 3) condannare la C(omissis) Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, per le ragioni dedotte in narrativa, al pagamento del risarcimento dei danni patrimoniali causati alla S(omissis) Srl, quantificati nel complessivo ammontare di euro 46.791,31 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria), ovvero nella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese di lite"

Si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, la società C(omissis) s.r.l. eccependo la decadenza dell'attore dal diritto di garanzia ex art. 1495 c.c. per non aver denunciato i vizi nei termini; il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, il rigetto della domanda attorea poiché infondata e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la società I(omissis) s.r.l., quale società venditrice alla C(omissis) del mezzo, e la **SOCIETA' 2**, quale società che ha sottoscritto con la C(omissis) il contratto di locazione finanziaria.

Si è costituita la società I(omissis) s.r.l., terza chiamata, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo al Tribunale di dichiarare priva di fondamento la chiamata in causa di terzo e dichiarare la decadenza dall'azione e prescrizione dal diritto a richiedere qualsivoglia danno.

Si è costituita la **BANCA**, (quale società incorporante la **SOCIETA' 1** in virtù di atto di fusione per Notaio ommissis di Modena in data 8 .11.2017 rep. n. xxx e con decorrenza degli effetti giuridici e civilistici dal 20.11.2017 a sua volta società incorporate la **SOCIETA' 2**) terza chiamata, chiedendo di accertare e dichiarare l'estraneità della stessa da qualsivoglia ipotizzabile responsabilità per i fatti di causa; chiedendo altresì di rigettare la domanda di garanzia formulata dalla C(omissis) s.r.l. e, per quanto di ragione, dall'attrice; il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari.

La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante prova testimoniale.

Nelle more del giudizio, le parti hanno depositato scrittura privata attestante l'intervenuta transazione della lite - con esclusione della **Banca S.p.A.**, unica parte del giudizio rimasta estranea alla transazione

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone - Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

in atti - ed hanno chiesto pertanto al Tribunale una pronuncia di cessata materia del contendere. La difesa della terza chiamata **Banca S.p.A.** ha insistito per una decisione sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale. All'udienza del 20.10.2023, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da "note di trattazione scritta" depositate e la causa è stata assunta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni quaranta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.

Conformemente alla richiesta formulata dalla società attrice S(omissis) S.r.l., dalla convenuta Società C(omissis) s.r.l. e dalla terza chiamata I(omissis) va dichiarata cessata la materia del contendere.

In punto di diritto, merita di essere osservato come, quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato o sia raggiunta transazione sulla pretesa e su tale circostanza non vi sia controversia tra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunciare sul merito di essa, essendo cessato l'interesse delle parti a tale pronuncia, e sorge quello, rilevabile anche di ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, di chiudere il giudizio con una pronuncia in rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere, (Cass. S.U. 9 luglio 1997 n. 6226, Cass., 18 maggio 2000 n. 368, Cass., 19 luglio 2000 n. 504; Cass. 1998 n. 4672; Cass., 1995 n. 12614; Cass., 1995 n. 9781; Cass., 1995 n. 4151; Cass., 1995 n. 3265 ; Cass., 1994 n. 4017; Cass., 1994 n. 1614; Cass., 1994 n. 576 ; Cass., 1993 n. 9401).

Peraltro, è bene precisare che l'eventuale mancata adesione all'accordo transattivo di una o di entrambe le parti – come avvenuto nel caso di specie non avendo **BANCA** aderito alla transazione intercorsa fra tutte le altre parti - non preclude la possibilità di pronunciare la chiesta cessazione della materia del contendere. Ed infatti, tale pronuncia si impone anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass., sez. III, 8 settembre 2008, n. 22650; in senso conforme si richiama Cass. 4/08/2017, n. 19568).

Stanti tali premesse, le spese di lite fra S(omissis) S.r.l., Società C(omissis) s.r.l. ed I(omissis) s.r.l. devono, pertanto, essere interamente compensate come richiesto dalle parti del giudizio.

Avendo, tuttavia, **BANCA** espressamente richiesto al Tribunale una decisione sulle spese di lite occorre decidere sul punto secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale (ex multis, cfr. Cass. Civ. Sentenza n. 3148 del 2016), con la precisazione che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. civ. sez. II, 31/08/2017, n. 20609).

Invero, è pacifico in giurisprudenza che "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. Civ. sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019).

Secondo la Cassazione, "nel caso, infatti, in cui la difesa attuata dal convenuto sotto forma di chiamata in causa è eccentrica rispetto all'oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza, non ricorre l'espansione della responsabilità, ai fini della rifusione delle spese, del soggetto che ha attivato il rapporto principale, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest'ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza, id est arbitrario. Il che elide qualunque connessione, anche indiretta, tra la causazione del rapporto principale e la causazione del rapporto ulteriore, solo apparentemente accessorio, che non è in realtà riconducibile alla difesa del convenuto rispetto all'iniziativa principale, fuoriuscendo dunque dal paradigma della causazione, il quale non può pertanto supplire con i suoi effetti all'assenza di una relazione di soccombenza." (Cass. Civ. sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019).

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Si ritiene, invero, che “le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale” (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. I - , Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023).

Stanti tali premesse ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, l’iniziativa del chiamante può ritenersi palesemente infondata arbitraria e che, pertanto, le spese del terzo chiamato vanno poste interamente a carico di parte attrice.

Il principio della ragione più liquida induce, invero, il Tribunale ad evidenziare subito, ai fini del riparto delle spese di lite con il terzo, la manifesta infondatezza della chiamata in garanzia da parte del convenuto del terzo, non essendo necessario entrare nel merito per verificare l’astratta fondatezza della domanda attorea.

Il principio della ragione più liquida, infatti, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. civ., sez. III, 6 settembre 2022, n. 26214; cfr., anche, Cass. civ., sez. un., 8 maggio 2014, n. 9936), qualora il loro esame sia destinato a divenire superfluo per difetto di interesse (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039).

Ciò posto, la S(omissis) S.r.l. ha agito in giudizio, nei confronti della C(omissis), chiedendo al Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita dell’“autocarro con gru dietro cabina” per grave inadempimento della controparte, con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo corrisposto pari ad € 13.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e condannando, altresì, la convenuta al risarcimento dei danni, quantificati nel complessivo ammontare di euro 46.791,31, subiti in conseguenza del grave inadempimento della convenuta.

A fondamento della domanda l’attore ha allegato che “Alla formalizzazione del passaggio di proprietà del mezzo (i cui costi sono gravati integralmente sulla S(omissis)), tuttavia, non ha fatto mai seguito la consegna della documentazione relativa alla gru posta sull’autocarro. Tale circostanza - in virtù sia degli specifici divieti stabiliti dalla normativa di settore (cfr. infra sub. 1.1. e 1.2., pagg. 5 - 11) sia dell’esigenza di tutelare la salute dei propri dipendenti - ha impedito l’utilizzo dell’automezzo da parte della S(omissis).” e che anche l’INAIL ha redatto verbale di esito negativo, affermando che “in base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro non risulta adeguato ai fini della sicurezza”. La difesa attorea ha, poi, allegato che, successivamente, la P(omissis) – alla quale la società attrice si era rivolta per accertare la veridicità dei dati identificativi della gru montata sul proprio autocarro - ha ribadito che “non si tratta di una gru P(omissis) E...] riconfermiamo che i documenti in vostro possesso non sono veritieri” ed ha, poi, concluso allegando il grave inadempimento della convenuta per aver consegnato all’attrice un bene del tutto diverso da quello indicato sulla carta (aliud pro alio).

Nel costituirsi in giudizio, la convenuta ha rappresentato di aver acquistato, con contratto del 7 marzo 2008, sottoscritto con la SOCIETA’ 2(oggi BANCA.), con leasing e successivo riscatto del messo, l’automezzo in questione, correttamente identificato con la matricola numero G.A. (omissis), giusta fattura di acquisto intestata alla SOCIETA’ 2ed ha rappresentato che l’automezzo è stato fornito dalla ditta I(omissis). La convenuta ha affermato di aver trasferito alla S(omissis) il mezzo unitamente a tutta la necessaria documentazione.

La difesa di parte convenuta, inoltre, ha eccepito che, nel caso di specie, l’azione promossa non può qualificarsi come azione ex aliud pro alio, bensì come azione redibitoria, con la conseguenza e che devono considerarsi ampiamente trascorsi i limiti prescrizionali e decadenziali di cui all’articolo 1495 c.c..

La convenuta ha, infine, chiesto di essere autorizzata “per mero scrupolo difensivo” alla chiamata in causa della SOCIETA’ 2 S.p.A e della I(omissis) al fine di una manleva.

Ebbene, ritiene il Tribunale che la domanda di chiamata in garanzia sia del tutto infondata, sussistendo i presupposti per qualificare la chiamata in causa da parte della convenuta della **SOCIETA' 2** come del tutto arbitraria, con il corollario che le spese di lite sostenute dal terzo devono essere poste interamente a carico della C(omissis) s.r.l.

Invero, è necessario evidenziare che l'odierna convenuta ha svolto domanda di manleva nei confronti del terzo chiamato limitandosi ad affermare genericamente che "1) La C(omissis) srl ha acquistato l'automezzo, per cui è causa, con gru, tramite leasing della società finanziaria "**SOCIETA' 2**", null'altro aggiungendo a fondamento della chiamata in causa del terzo. "

Non può, pertanto, che rilevarsi l'assoluto difetto di allegazione e prova da parte della convenuta a sostegno della proposta domanda di garanzia.

La difesa della convenuta, invero, neppure nei successivi scritti difensivi ha svolto le necessarie allegazioni a sostegno dell'avanzata domanda di garanzia, dovendosi riscontrare l'assoluto difetto di allegazione e prova sul punto.

Nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c. la C(omissis) srl non ha svolto alcuna nuova allegazione e si è limitata ad affermare che "L'odierna difesa della C(omissis) srl, preliminarmente, nel prendere atto della avvenuta costituzione delle chiamate in garanzia, si oppone alla eccezione delle stesse in merito alla richiesta della domanda di garanzia."

Ebbene, non avendo la difesa di parte convenuta neppure indicato per quale ragione ed in forza di quale disposizione normativa e/o contrattuale la società di leasing dovrebbe manlevare la convenuta di qualsiasi somma la stessa fosse chiamata a versare in favore dell'attrice, deve rilevarsi la palese infondatezza della domanda di garanzia.

In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, accertata l'infondatezza della chiamata in garanzia, la Società C(omissis) s.r.l. deve essere condannata a rifondere le spese di lite in favore della terza chiamata BANCA., secondo il richiamato principio della soccombenza virtuale. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo, di cui alle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con riferimento ai valori minimi dello scaglione di valore della causa, attesa la modesta difficoltà della controversia

p.q.m.

il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite del giudizio tra attore, la convenuta Società C(omissis) s.r.l. e la terza chiamata I(omissis) s.r.l.;
- condanna la convenuta Società C(omissis) s.r.l., alla refusione delle spese di lite in favore di **BANCA.**, che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, c.p.a., come per legge.

Catanzaro, 15/01/2024

Il Giudice
dott.ssa Francesca Rinaldi